



Conclusioni dell'avvocato generale dinanzi alla Corte Dean Spielmann nella causa C-317/25 | Groupe Canal +

COMUNICATO STAMPA n. 130/26

Lussemburgo, 17 settembre 2026

Avvocato generale Spielmann: il consenso dato a un'impresa affinché i «suoi partner» utilizzino i dati personali per finalità di commercializzazione è valido solo se l'identità dei partner è nota

In caso contrario, è necessario ottenere un nuovo consenso

Nel 2021, il Gruppo Canal + ha fatto svolgere, per proprio conto, operazioni di commercializzazione per via elettronica rivolte a circa 3,9 milioni persone. I loro dati personali erano stati raccolti da due fornitori di accesso a Internet (FAI). Al momento della raccolta, gli abbonati avevano acconsentito all'uso dei propri dati a fini di commercializzazione da parte dei «partner» di tali fornitori, senza che questi ultimi fossero identificati.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, Francia) ha ritenuto che il Gruppo Canal+ non disponesse di un consenso valido e gli ha inflitto un'ammenda di 600 000 euro. Il Gruppo Canal+ ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato francese.

Quest'ultimo ha chiesto alla Corte di giustizia se il consenso prestato a un fornitore di servizi Internet affinché i dati siano utilizzati da una categoria di destinatari, quali i suoi «partner», consenta a ciascuno di tali destinatari di effettuare operazioni di commercializzazione senza dover ottenere un nuovo consenso. Chiede inoltre, nell'ipotesi in cui un consenso siffatto fosse sufficiente, quale grado di precisione debba avere la nozione di «categoria» di destinatari.

L'avvocato generale Dean Spielmann, è di parere contrario: il consenso prestato al momento della raccolta dei dati può consentire tale commercializzazione solo se è libero, specifico, sufficientemente informato e inequivocabile. Orbene, per essere informato il consenso deve consentire all'interessato, in particolare, di conoscere l'identità del titolare del trattamento.

Pertanto, il fatto di aver acconsentito all'uso dei propri dati da parte dei «partner» di un FAI non implica che l'interessato abbia acconsentito a ricevere comunicazioni commerciali da parte di qualsiasi impresa appartenente a tale categoria. **Nei casi in cui l'identità del responsabile dell'attività di commercializzazione non fosse nota al momento dell'acquisizione del consenso è quindi necessario ottenere un nuovo consenso prima dell'inizio della commercializzazione, al più tardi in occasione della prima comunicazione.**

L'avvocato generale ritiene inoltre che la facoltà di chiedere la cancellazione al momento della prima comunicazione non consenta di ovviare alla mancanza di un consenso preventivo. Infatti, tale facoltà è esercitabile dopo l'inizio della commercializzazione e non può quindi sostituire il consenso preventivo richiesto.

Di conseguenza, l'avvocato generale propone di non rispondere alla questione riguardante il grado di precisione che debba presentare la nozione di «categoria» di destinatari. Tuttavia, qualora la Corte decidesse di non condividere tale conclusione, l'avvocato generale decide di fornire alcuni chiarimenti. Egli ritiene che, se una categoria di destinatari fosse sufficiente a giustificare la commercializzazione in mancanza di un nuovo consenso, tale categoria dovrebbe essere definita con una tale precisione da consentire all'interessato di attendersi ragionevolmente di essere contattato dall'impresa in questione. Orbene, la nozione di «partner» è, a suo avviso, troppo vaga per consentire una siffatta

identificazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su "[Curia Web TV](#)" nonché su "[European Broadcasting Service](#)" ☎ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto!